



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 5 del 16-01-2026

OGGETTO: O.S. n°50/2023 – Rifacimento delle reti dei sottoservizi in Comune di Campotosto, frazioni di Casa Isaia e Rio Fucino. Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione nei due livelli (PFTE e Progetto Esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione dei lavori. Decisione di contrarre: CASA ISAIA: CUP B43F21001190001 - CIG: B8BC39E7D4. RIO FUCINO: CUP B43F21001200001 - CIG: B8BC69BF1E.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il DL n° 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n° 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il DL, n° 55/2018 recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- l’art. 1 del DL n° 123/2019 recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;
- l’art. 57 del DL n° 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n° 126/2020 – *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*;
- l’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025 che proroga la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189 al 31/12/2026;

ATTESO che:

- con decorrenza 29 settembre 2025, a seguito delle dimissioni del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, si è resa vacante la posizione dirigenziale;
- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17.06.2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5 del 1.10.2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;

VISTO l’articolo 32 del D.L. n. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli



Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del D.L. n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo vigente, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il D.P.C.M. del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la Delibera ANAC n. 359/2017, integrata con la Delibera n. 1078/2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'OCSR n. 145/2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1 luglio 2023, tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice stesso, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazione nonché, per la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del D.L. 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso Codice;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei Contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del suddetto Codice, in mancanza, ai principi dallo stesso desumibili;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del Codice dei contratti Pubblici;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che, fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l'OS n° 50/2023 recante *“Interventi in comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia”* con cui:



- il Commissario Straordinario, prendendo atto delle ulteriori necessità esposte nel Secondo Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) del Comune di Campotosto, di cui alla Delibera di G.C. n. 12/2022, ha concesso ulteriori finanziamenti per oltre 11 milioni di euro, tra cui quelli inerenti ai Sottoservizi nelle frazioni sopra cennate;
- l'USR 2016 - Abruzzo è stato individuato quale soggetto Attuatore per gli interventi relativi ai sottoservizi richiamati all'art. 1 p.ti 1; 4; 8; 12; 16 e 17, cui vanno applicate le deroghe normative previste nella stessa ordinanza, e in particolare:
 - p.to n. 16 *"Rifacimento delle reti dei sotto servizi nella frazione Casa Isaia nel Comune di Campotosto"*, per un importo stimato di € 600.000,00 - CUP B43F21001190001;
 - p.to n. 17 *"Rifacimento delle reti dei sotto servizi nella frazione Rio Fucino nel Comune di Campotosto"*, per un importo stimato di 550.000,00 – CUP B43F21001200001;

VISTO il D.L. 36/2023 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito anche Codice dei contratti pubblici);

CONSIDERATO che il Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) per l'attuazione dell'intervento in argomento è il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell'USR 2016 Abruzzo, nominato con il Decreto U.S.R. 2016 Abruzzo n° 2382 del 08/11/2023, confermato con Decreto n. 1475 del 11/07/2024 ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici vigente;

TENUTO CONTO dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interessi ex art. 16 D.lgs. 36/2016 nonché dell'obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R 62/2013 sia da parte del RUP, che di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto individuato con la Determinazione n°106/2023;

RICHIAMATE integralmente la propria Determinazione Dirigenziale n. 131/2025 di decisione a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione nei due livelli (PFTE e Progetto Esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione dei lavori dell'intervento di *"Rifacimento delle reti dei sottoservizi in Comune di Campotosto, frazioni di Casa Isaia e Rio Fucino."*

DATO ATTO che, sulla base dell'importo dei lavori corrispondenti ai finanziamenti in programmazione, con O.S. 50/2023 e applicando i parametri del DM 17/06/2016, il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto del presente affidamento, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* e del DM Giustizia 2016 è pari a **€ 108.946,02**, al netto di oneri previdenziali ed IVA, e che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

RILEVATO che, trattandosi di un importo compreso all'interno della soglia sopra richiamata, è legittimo il ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023;

PRECISATO che è stata applicata una riduzione del 30% del corrispettivo, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 co.3 dell'OCSR n. 105/2020 avendo in definitiva un valore dell'importo in affidamento pari a **€ 76.262,21** oltre IVA e Cassa;

CONSIDERATO che, in esecuzione delle determinazioni assunte, è stata avviata mediante la piattaforma certificata di eProcurement *"www.acquistinretepa.it"* una negoziazione con l'operatore economico *"C QUADRO INGEGNERIA"*, P.IVA 02190450664, con sede legale in Via degli Albanesi n.14, L'Aquila (AQ) 67100, iscritto nell'elenco dei professionisti ex art. 34 del D.L. n° 189/2016 dal 08/03/2017, mediante lo strumento



della Richiesta di Offerta sul MePA (ID n. 5703069 - Casa Isaia, ID n. 5702911 – Rio Fucino) ponendo a base per le prestazioni professionali richieste, l'importo complessivo di **€ 76.262,21**, oltre agli oneri previdenziali e l'IVA;

DATO ATTO che il detto operatore economico, nella propria offerta economica pervenuta nei termini, ha dichiarato per la negoziazione MePA:

- ID n.5703069 (Casa Isaia) *“di accettare incondizionatamente l’offerta economica proposta dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’incarico in oggetto con un ribasso del 30 % (trenta per cento), per un importo complessivo di € 38.990,86, al netto di oneri previdenziali e IVA;*
- ID n.5702911 (Rio Fucino) *“di accettare incondizionatamente l’offerta economica proposta dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’incarico in oggetto con un ribasso del 30 % (trenta per cento), per un importo complessivo di € 37.271,35 al netto di oneri previdenziali e IVA;*

DATO ATTO che l’Ufficio ha espletato le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti mediante l’accesso al FVOE, i cui certificati sono versati in atti, accertando pertanto il possesso dei medesimi in capo al professionista, in particolare in tale sede ci si limita a segnalare la regolarità degli adempimenti contributivi come da attestazione Inarcassa. n. 2292690 del 11.12.2025, di quelli fiscali e l’assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale e in quello tenuto dall’ANAC;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023, in merito alla Clausola di Pantoufle, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. I), L. n. 190/2012) e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’OCSR n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l’ipotesi di autorizzazioni alle condizioni e nei limiti previsti dalla stessa Ordinanza;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell’operatore economico incaricato;

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza professionale n° 10068742000095 del 26.02.2025, con scadenza il 26.02.2026, rilasciata dalla compagnia Bene Assicurazioni S.p.A. – Sede di L’Aquila per un massimale di importo 1.000.000,00€, precisando che ogni eventuali rinnovo dovrà essere comunicato;

TENUTO CONTO che l’operatore economico individuato, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva, nella forma di cauzione o fideiussione di cui all’art. 117 e con le modalità previste dall’art. 106 del codice dei contratti, a pena di decadenza dall’incarico che, ai sensi dell’art. 53, co. 4, è pari al 5% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Lgs. n°36/2023, in quanto il presente affidamento risulta essere il primo all’operatore economico individuato;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 41 co. 9 del Codice, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione della stazione appaltante sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione del procedimento di affidamento diretto dell’incarico di progettazione, nei due livelli ossia PFTE ed esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

CONSIDERATO di potere quantificare in **€ 76.262,21**, oltre oneri previdenziali e IVA, le risorse necessarie all’affidamento dei servizi in oggetto e che l’appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dall’attuazione delle previsioni dell’OS n. 7/2021 e ss.mm.ii. e le risorse di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016, che offrono adeguata copertura;



VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO l’articolo 14 del DL n. 189/2016., recante disciplina della *“Ricostruzione Pubblica”*;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la L. n. 241/1990: *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTA il D. Lgs. n. 33/2013: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”*;

VISTA la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte che, costituiscono parte integrante,

1. **di affidare** i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione nei due livelli (PFTE e Progetto Esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione dei lavori per gli interventi nel comune di Campotosto:
 - **“Rifacimento dei sottoservizi nella frazione di Casa Isaia”** - CUP B43F21001190001; CIG: B8BC39E7D4;
 - **“Rifacimento dei sottoservizi nella frazione di Rio Fucino”** - CUP B43F21001200001; CIG: B8BC69BF1E;alla società di ingegneria **C. Quadro Ingegneria s.r.l.**, P.IVA 02190450664 con sede in via Degli Albanesi n. 14, L’Aquila (AQ), 67100 per l’importo complessivo di € **76.262,21**, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;
2. **di dare atto** che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto in deroga, ex art. 6, co. 1, lett. a), dell’OS n°50/2023, senza previa consultazione di più operatori economici specificando, altresì, che l’operatore economico risulta abilitato su piattaforma MePA per il bando *“Servizi”*, categoria *“Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio”*;
3. **di dare atto** che l’importo dell’affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2 co.3 dell’OCSR n° 105/2020, un ribasso forfettario del 30% sull’importo base dell’appalto di € 108.946,02, determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
4. **di dare atto** che le operazioni di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A., mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine relativo alle negoziazioni ID 5702911 (Fraz Rio Fucino) e ID 5703069 (fraz. Casa Isaia), generate dallo stesso sistema MePA;
5. **di approvare** la seguente documentazione, accettata dall’operatore economico:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - DGUE
 - Modello A - formulazione offerta
 - Modello B - comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - Modello C - dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti
6. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.lgs. n°36/2023, in quanto la società di ingegneria non è mai stata affidataria di contratti pubblici per servizi di ingegneria e di



architettura conferiti dall’Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;

7. **di dare atto** che l’Ufficio, in caso di accettazione, svolgerà le verifiche previste dal vigente Codice dei contratti pubblici in merito al possesso da parte dell’operatore economico dei prescritti requisiti, procederà all’adozione di un successivo provvedimento per formalizzare l’affidamento del presente incarico e provvederà alla stipula del contratto, trattandosi di contratto sotto la soglia comunitaria, previo deposito da parte dell’operatore economico della garanzia definitiva ex art. 53, co. 4, del Codice;
8. **di dare atto** che il RUP per l’attuazione dell’intervento in argomento è il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell’USR 2016 Abruzzo, nominato con Decreto n. 1475 del 11/07/2024 ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici vigente;
9. **di dare atto** che le risorse necessarie all’affidamento del servizio in oggetto, sono quelle quantificate nel seguente schema economico:

Corrispettivi professionali prestazioni comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	108.946,02€
Riduzione forfettaria del 30%	- 32.683,81 €
Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante	76.262,21 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	+ 3.050,49 €
Imponibile	79.312,70 €
IVA (22%)	+ 17.448,79 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all’affidamento	96.761,49 €

10. **di dare atto** che l’appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’OS n° 50/2023, sulle risorse di cui all’art. 4 del D.L. n° 189/2016, che offrono adeguata copertura;
11. **di dare atto** che, in ragione dell’importo, il presente affidamento, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio online e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale Istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica

dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)